

## Patti parasociali relativi a S.p.A italiane non quotate

La riforma del diritto societario italiano nel 2003 ha introdotto nel codice civile italiano (CC) due articoli dedicati ai patti parasociali riguardanti le società per azioni (s.p.a.). A livello legislativo vi è stato, quindi, il generale riconoscimento della validità dei patti parasociali, sempre che non contengano disposizioni contrarie a norme imperative, a principi generali dell'ordinamento, e non ledano interessi societari o pregiudichino il perseguimento dello scopo sociale.

Con i patti parasociali i soci contraenti dispongono di propri diritti sociali, ovvero regolano i loro rapporti in modo differente o complementare rispetto a quanto risulta dall'atto costitutivo o dallo statuto e ciò sia in fase di costituzione sia nel corso della vita della società. Possono parteciparvi anche coloro che, pur non essendo soci, sono legittimati all'esercizio del voto, come ad esempio l'usufruttuario e il creditore pignoratizio di azioni.

Benché i patti parasociali possano avere diversi contenuti, il CC si limita a regolare i patti che hanno il fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società, relativi a s.p.a. non quotate o società che le controllano, anche se di diversa forma giuridica:

1. **Convenzioni o sindacati di voto.** I contraenti, che da soli non potrebbero esprimere una maggioranza in assemblea, mirano a conseguire il controllo della società e a renderla stabile e governabile, ovvero, in caso si trattasse di soci di minoranza, l'obiettivo è una migliore difesa dei loro interessi. I contraenti possono accordarsi direttamente nel patto, una volta per tutte, sull'orientamento del voto da esprimere in assemblea, ovvero possono stabilire l'orientamento del voto, volta per volta, prima che l'assemblea abbia luogo. Possono prevedere che il voto sia esercitato personalmente, o mediante delega ad un rappresentante comune, o mediante girata per procura o intestazione fiduciaria delle azioni ad un terzo o società fiduciaria che si impegni a votare secondo le indicazioni espresse in base al sindacato.
2. **Convenzioni o sindacati di blocco.** I contraenti si impegnano a non vendere le proprie azioni per un certo periodo di tempo, o a trasferirle solo a determinate condizioni o soggetti affinché resti inalterata una certa composizione del capitale sociale e sia così impedita l'uscita di soci e/o l'entrata di nuovi azionisti o scalate dall'interno della società.
3. **Accordi o patti di concertazione.** I contraenti ambiscono ad esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza determinante dal punto di vista economico e gestionale sulla società. La concertazione può riguardare l'acquisto di azioni di una medesima società in modo da consentire ai contraenti l'esercizio del controllo solo congiuntamente (cosiddette cordate), o può consistere in altro tipo di influenza dominante, comunque esercitata, anche tramite società controllate.

La forma dei patti parasociali è libera. La durata massima, rinnovabile, è di cinque anni; in mancanza di un termine di durata, ciascun contraente può recedere con preavviso di 180 giorni.

I patti parasociali rientranti nelle categorie sopra esaminate e relativi a s.p.a. non quotate, o loro controllanti, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea; la dichiarazione deve essere verbalizzata e il relativo verbale depositato presso il registro delle imprese competente. In mancanza della dichiarazione, i contraenti non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il loro voto determinante sono impugnabili.

Giurisprudenza e dottrina maggioritarie ritengono che i patti parasociali abbiano efficacia meramente obbligatoria e personale fra i contraenti, e non siano quindi opponibili ai soci non contraenti, né alla società né a terzi. Ne consegue che l'effetto tipico dell'inadempimento di un patto parasociale è la responsabilità risarcitoria dell'inadempiente nei confronti degli altri contraenti. Data la difficoltà nel quantificare il danno, spesso il patto prevede una clausola penale con una somma precisa. Quanto ad una eventuale tutela giudiziaria di altro tipo, occorrerà valutarne i limiti di compatibilità con l'oggetto del patto e, inoltre, con il tempo in cui questa viene richiesta. Ad esempio, nel caso di un sindacato di blocco, che preveda il diritto di prelazione dei contraenti, si potrebbe presentare al giudice competente un ricorso cautelare per sequestro giudiziario della partecipazione al fine di impedire la violazione del diritto di prelazione in caso di cessione della partecipazione a terzi; naturalmente, se la cessione della partecipazione a terzi è già perfezionata, il rimedio indicato non avrà più alcuna utilità, e si potrà solo agire per il risarcimento del danno.

*calderan@altenburger.ch*